



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 7 DEL 06-07-2021

Oggetto: ORDINANZA AI SENSI ART. 50 COMMA 7 e 7bis D. LGS. 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro abitato di Albinea sono presenti diversi pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alcune attività artigianali alimentari con annessa vendita di prodotti del settore alimentare;

CONSIDERATO che dette attività sono effettuate sia in orario diurno che serale e notturno e che solamente l'attività effettuata in orario serale e notturno ha da sempre generato un notevole afflusso e frequentazione di giovani in particolare nella giornata del giovedì, provocando assembramenti e fenomeni di aggregazione spontanea difficilmente controllabili con conseguenti lamentele da parte dei residenti che in più circostanze hanno fatto segnalazioni livello singolo ed in modo collettivo per evidenziare tali situazioni nonché di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti e fenomeni di degrado urbano

TENUTO presente che l'area di concentrazione di tale fenomeno non comprende tutto il centro abitato di Albinea ma le seguenti vie/piazze:

- Via Vittorio Emanuele II - SP 63 (tra la rotonda con la SP 21/37 e Piazza Cavicchioni),
- Via Crocioni,
- Piazza Cavicchioni,
- Via Caduti della Libertà (tra il civico 21 e Piazza Cavicchioni),
- Via Morandi,
- Via Garibaldi - SP63 (tra via Da Vinci e Piazza Cavicchioni),
- Parco Lavezza (parcheggi compresi)

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020*" con il quale si proroga l'emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali"

trasmissibili” ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;

- il DPCM del 21 aprile 2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 fino al 31 luglio 2021;

TENUTI PRESENTI, altresì, i provvedimenti nazionali e regionali susseguitisi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

RILEVATO che a seguito della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché di alcune attività artigianali alimentari e commerciali su area privata del settore alimentare sono ricomparsi i sopra citati fenomeni di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché di degrado urbano;

CONSIDERATO che in data 01.06.2021 sono stati convocati con e-mail presso la Sala Civica del Comune tutti i titolari delle attività potenzialmente coinvolte in relazione alla locale MOVIDA serale e notturna, nonché le Associazioni di categoria del territorio in merito alle problematiche legate all'emergenza sanitaria COVID-19, quelle di ordine e sicurezza pubblica nonché di degrado urbano comunicando che l'Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a:

- " limitare, in prima istanza, le modalità di vendita di alimenti e bevande per asporto nonché disciplinare l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie;
- " limitare, in seconda istanza, qualora ne avesse ravvisato la necessità, anche gli orari di somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande (alcoliche o meno);

VISTA l'ordinanza n° 6 del 06.07.2021 emessa dallo scrivente Sindaco avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche e/o analcoliche, stazionamento delle persone e precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie"* ;

TENUTO PRESENTE il settimanale reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;

PRESO ATTO che tali attività nelle ore serali/notturne sono diventate un luogo di attrazione (in alternativa ai locali ove era possibile anche ballare dopo che l'attività di tali locali è stata vietata con i noti provvedimenti nazionali) per consumatori di bevande alcoliche e superalcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze dei locali, dando origine a fenomeni di degrado e di allarme sociale;

VISTE le relazioni di servizio datate 11.06.2021, 28.06.2021 e 02.07.2021 della Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche relative ai servizi serali effettuati nel centro abitato di ALBINEA insieme ai Carabinieri della locale Stazione;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale di Albinea già da mese di giugno ha inteso migliorare le condizioni di sicurezza delle aree pubbliche interessate dalla presenza di locali sede di "movida", soprattutto in riferimento all'emergenza sanitaria ancora in corso, attraverso la sperimentazione delle figure di "Street Tutor" con funzioni di prevenzione e regolamentazione dei conflitti sullo spazio pubblico, in un'ottica di stretta collaborazione e condivisione delle responsabilità tra gestori dei locali pubblici e forze locali di Pubblica Sicurezza;

RILEVATO CHE, nonostante la costante presenza delle forze dell'ordine locali di pubblica sicurezza e di personale "Street Tutor", negli ultimi giorni sono state rilevate nella via/piazza in

questione liti tra persone con feriti che hanno creato caos ed ulteriore calca tra i presenti nonché minori in evidente stato di ebbrezza ed episodi di furti;

RITENUTO che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto anche le esigenze dei titolari delle attività in questione che hanno subito gli effetti del LOCKDOWN e consentire loro una graduale ripresa delle attività temperando però, in modo equilibrato, la predetta esigenza con gli interessi tutelati dall'art. 50 c. 7-bis del D. Lgs. n° 267/2000 nonché la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni serali/notturne, anche spontanee, che potenzialmente possono veicolare il contagio virale;

RILEVATO inoltre che tali situazioni di assembramento oltre al disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti ed a fenomeni di degrado urbano, vi sono persone che intralciano la pubblica viabilità in quanto stazionano a gruppi su strade aperte al traffico veicolare generando pericolo per loro e per coloro che ivi circolano e che rischiano di investirle visti i loro movimenti inconsulti;

RITENUTO pertanto necessario contrastare le situazioni che danno luogo, in orario serale e notturno, a disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché a fenomeni di degrado urbano;

VISTO, in particolare, l'art. 50 c. 7-bis del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*";

SENTITO il parere della Stazione locale dei Carabinieri competente per territorio;

SENTITO il parere del Comando della Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Albinea è impegnata, anche attraverso gli addetti di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (che comprende anche i Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) e la collaborazione dei militi della locale stazione dei Carabinieri, a sensibilizzare gli studenti che frequentano le scuole del territorio ad un consumo consapevole degli alcolici all'interno di specifici momenti informativi legati all'educazione stradale ed alla cultura della legalità;

DATO ALTRESI' ATTO che quanto scritto sopra ha ingenerato nella popolazione residente e non un aumento dell'allarme sociale tale da rendere non procrastinabile un intervento dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente, esigenza di celerità che temporalmente impedisce, nei fatti, un formale avvio/comunicazione del presente procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/1990 con le formalità previste dall'art. 8 della medesima legge nei confronti dei destinatari dello stesso, destinatari che, ad ogni buon fine, erano stati informati dallo scrivente Sindaco della situazione e degli eventuali provvedimenti che

il Comune di Albinea avrebbe potuto adottare, nel caso la situazione degenerasse ulteriormente, nel pubblico incontro precitato del 13/06/2020;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 299/2012 che ha stabilito che "la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica" - detti interessi costituzionali primari, pertanto, non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari.

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che gli interessi pubblici costituzionali primari che l'Amministrazione Comunale di Albinea deve complessivamente presidiare e tutelare (salute, sicurezza ed ordine, decoro urbano, quiete, etc ...) sono di "rango superiore" all'interesse economico dei singoli titolari delle attività che viene, con la presente ordinanza, non impedito completamente ma solo parzialmente limitato temporalmente così come è solo limitato quello degli avventori di avere luoghi ove svagarsi;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e VALUTATO come DOVEROSO, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio generanti disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché degrado urbano e pericolo per la salute pubblica e la convivenza civile tra popolazione residente ed avventori;

VISTO il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
VISTO il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;
VISTO il R. D. n° 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
VISTA la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 "Nuovo codice della strada";
VISTA la L. n° 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
VISTO l'art. 50 commi 7, 7-bis e 7-bis.1 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo "Statuto Comunale";

VISTA la propria Ordinanza n° 18/2020 avente per oggetto "Emergenza epidemiologica covid19: misure per la prevenzione e gestione nella fase2 - obbligo dell'uso di dispositivi a protezione delle vie respiratorie in un'area del centro abitato di Albinea ove è presente la "movida" serale ed azioni per evitare gli assembramenti" notificata a suo tempo anche ai destinatari della presente Ordinanza, attualmente non più in vigore;

VISTA la propria Ordinanza n° 5 del 30.06.2021 emessa dallo scrivente Sindaco avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche e/o analcoliche e precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" attualmente non più in vigore;

VISTA l'ordinanza n° 6 del 06.07.2021 emessa dallo scrivente Sindaco avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche e/o analcoliche, stazionamento delle persone e precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" attualmente in vigore;

ORDINA

a partire dall' 8 luglio 2021 fino al 30 luglio 2021
ESCLUSIVAMENTE nelle serate del giovedì:

a TUTTI i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le attività artigianali alimentari e quelle commerciali su area privata del settore alimentare così meglio individuate:

- **Via Vittorio Emanuele II - SP 63 (tra la rotonda con la SP 21/37 e Piazza Cavicchioni),**
- **Via Crocioni,**
- **Piazza Cavicchioni,**
- **Via Caduti della Libertà (tra il civico 21 e Piazza Cavicchioni),**
- **Via Morandi,**
- **Via Garibaldi - SP63 (tra via Da Vinci e Piazza Cavicchioni),**
- **Parco Lavezza (parcheggi compresi)**

di osservare i seguenti orari:

dalle ore 24.00 alle ore 06,00 del giorno successivo

DIVIETO di somministrazione e vendita di alimenti e bevande al pubblico;

ore 00.30 del giorno successivo (venerdì) alle ore 06.00 del giorno successivo (venerdì)

CHIUSURA DEI LOCALI con sgombero degli avventori/clienti anche nelle aree esterne

ORDINA ALTRESI'

ai titolari delle precitate attività di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e il numero massimo di soggetti che possono essere presenti all'interno del locale;

RENDE NOTO

- che le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

- che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 50 c. 7 bis.1 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";

- che ai sensi dell'art. 16 della L. n° 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000,00;

- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area urbanistica edilizia privata e attività produttive Claudio Rubiani;

- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di ALBINEA fino al 30.07.2021;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di ALBINEA fino al 30.07.2021;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di ALBINEA;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE);
- notificata ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché alle attività artigianali e commerciali sopraelencate (cioè quelle che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo).

IL SINDACO
f.to Sig. Nico Giberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 547 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021.

Lì, 06-07-2021

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Determinazione ORDINANZE DEL SINDACO n.7 del 06-07-2021 COMUNE DI ALBINEA

li 06-07-2021

IL SINDACO
f.to Sig. Nico Giberti